



REGOLAMENTO DEL SETTORE ARBITRI-GIUDICI

Aggiornato al Consiglio Federale del 30 luglio 2026

Fatte salve eventuali modifiche richieste dal CONI

INDICE

Art. 1 – Il Settore Arbitri-Giudici (S.A.G.)

Art. 2 – Comitato Esecutivo Settore Arbitri-Giudici (C.E.S.A.G.)

Art. 3 – Gruppo Regionale Arbitri-Giudici (G.A.G.)

Art. 4 – Qualifiche

Art. 5 – Arbitri-Giudici Benemeriti e Onorari

Art. 6 – Inquadramenti

Art. 7 – Arbitri Internazionali

Art. 8 – Criteri di designazione

Art. 9 – Tesseramento

[Art. 10 – Corsi per Aspiranti Arbitri-Giudici](#)

Art. 11 – Doveri degli Arbitri-Giudici

Art. 11 BIS - Formazione tecnico-tattica addestrativa

Art. 12 – Etica comportamentale

Art. 13 – Supervisore e Osservatore degli Arbitri-Giudici

Art. 14 – Sanzioni

Art. 15 – Divisa

Art. 16 – Richieste di esonero e cambi di residenza

Art. 17 – Entrata in vigore

Art. 1 – Il Settore Arbitri Giudici (S.A.G.)

1. Il Settore Arbitri-Giudici, di seguito denominato S.A.G., è composto da Arbitri-Giudici tesserati alla FPI. Esso regola, promuove ed organizza l'attività della Categoria Arbitri-Giudici della FPI.
2. Il Comitato Esecutivo del Settore è composto dal Coordinatore e da quattro componenti, di cui due eletti direttamente dai Delegati Regionali della categoria, riuniti in Assemblea Nazionale. Vengono direttamente eletti a far parte del Comitato Esecutivo i due candidati, rispettivamente uno in quota Settore Pro ed uno in quota Settore Pugilato Olimpico, che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze.
3. Il Coordinatore unitamente agli altri due componenti vengono nominati dal Consiglio Federale.
4. Il Comitato Esecutivo elegge tra i propri componenti il Vice-Coordinatore.
5. L'Assemblea Nazionale dei delegati degli Arbitri-Giudici eletti nelle Assemblee Regionali di categoria, deve svolgersi entro novanta giorni successivi alla data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva quadriennale. L'Assemblea, anche con sistema di voto in forma elettronica a distanza, è indetta dal Consiglio federale almeno 60 giorni prima della data del suo svolgimento e convocata dal Presidente Federale, con Posta Elettronica Certificata o con altro mezzo, con almeno 30 giorni di preavviso.

Art. 2 – Comitato Esecutivo Settore Arbitri-Giudici (C.E.S.A.G.)

Il Comitato Esecutivo svolge i seguenti compiti:

- a) formula al Consiglio Federale le proposte per l'aggiornamento delle norme regolamentari riguardanti la Categoria;
- b) vigila sul funzionamento tecnico della categoria e propone iniziative tendenti al suo miglioramento;
- c) promuove l'effettuazione dei Corsi Nazionali di formazione per Aspiranti Arbitri-Giudici;
- d) provvede alla designazione dei servizi a carattere nazionale ed internazionale;
- e) formula al Consiglio Federale le proposte di promozione e di iscrizione alle liste internazionali nonché di eventuale revisione delle stesse;
- f) propone al Consiglio Federale la nomina di un Commissario Straordinario presso i Gruppi Arbitri-Giudici in caso di gravi violazioni all'ordinamento sportivo oppure per gravi carenze di funzionamento;
- g) aggiorna e perfeziona gli Arbitri-Giudici nell'ambito dei Tornei e Campionati Nazionali stabiliti dal calendario dell'attività agonistica federale;
- h) valuta e controlla le prestazioni tecniche degli Arbitri-Giudici nei Tornei e Campionati Nazionali e Regionali;
- i) propone al Consiglio Federale il conferimento del titolo di "Benemerito" o del titolo di "Onorario" a coloro che ne facciano richiesta ed in possesso dei requisiti;
- j) nomina i docenti per i Corsi di formazione e aggiornamento a livello nazionale e le Commissioni Esaminatrici;
- k) elabora il piano formativo per il conseguimento della qualifica di Aspirante Arbitro-Giudice, la sua durata, le prove di esame e le modalità di accesso;
- l) propone al Consiglio Federale, anche a seguito di motivata relazione del Rappresentante Regionale G.A.G., il non rinnovo del tesseramento agli Arbitri-Giudici per il ripetersi di prestazioni tecniche scadenti e/o per reiterate assenze alle Riunioni Tecniche di GAG ed inoltre, anche in caso di legittimo impedimento, per un periodo di inattività ai servizi arbitrali superiore ai due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art.9 c.3.

Il CESAG a partire dal suo insediamento invia una relazione annuale al Consiglio federale in ordine alla sua attività ed ai compiti assegnatigli.

Il Consiglio Federale può nominare un Commissario Straordinario, in caso di gravi violazioni oppure per gravi carenze di funzionamento.

Art. 3 – Gruppo Regionale Arbitri-Giudici (G.A.G.)

1. Presso ogni Comitato o Delegazione Regionale è costituito il Gruppo Regionale Arbitri-Giudici, di seguito denominato G.A.G., composto dai tesserati del settore.
2. Il G.A.G. elegge, nei modi e termini previsti dal Regolamento Organico, il Rappresentante e il Vice-Rappresentante di Categoria.
3. Il Rappresentante svolge i seguenti compiti:
 - a) promuove e perfeziona la preparazione degli Arbitri-Giudici mediante riunioni tecniche, da tenersi almeno sei volte l'anno, con comunicazione al C.E.S.A.G., al quale devono essere trasmessi i verbali nei successivi cinque giorni. Alle riunioni tecniche, che devono essere convocate a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno 7 giorni, possono partecipare solo tesserati FPI;
 - b) redige ed invia al CESAG, entro e non oltre il 31 del mese di gennaio, le note caratteristiche degli Arbitri-Giudici ed il resoconto dell'attività con notifica agli interessati;
 - c) partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Regionale, in funzione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - d) designa **tramite mail gli** Arbitri-Giudici per le manifestazioni che si svolgono nel proprio ambito territoriale e, qualora presente, regola la turnazione dei servizi arbitrali, fatte salve specifiche indicazioni da parte del C.E.S.A.G. In assenza del Rappresentante o del Vice, tale compito spetta all'arbitro in servizio con la qualifica maggiore;
 - e) segnala al C.E.S.A.G., entro due giorni, le violazioni ai Regolamenti Tecnici, commesse dagli Arbitri-Giudici informandone contestualmente gli interessati;
 - f) segnala tempestivamente al C.E.S.A.G. l'indisponibilità degli Arbitri-Giudici;
 - g) comunica al C.E.S.A.G. le designazioni arbitrali inerenti incontri internazionali di Club in Italia e all'Estero;
 - h) nomina, se necessario, un Segretario da scegliersi tra gli appartenenti al G.A.G.

Art. 4 – Qualifiche

1. I tesserati al Settore sono inquadrati nelle seguenti qualifiche:
 - a) Aspirante;
 - b) Effettivo;
 - c) Nazionale (2°livello, 1°livello, Eccellenza);
 - d) Internazionale;
 - e) Giudice;
 - f) Benemerito;
 - g) Onorario.
2. L'attività di Arbitro cessa, qualunque sia la qualifica, al compimento del **70°** anno di età mentre per la qualifica di Giudice l'attività cessa al compimento del **75°** anno di età.
3. L'Arbitro e/o Giudice che termina l'attività per raggiunti limiti di età, è autorizzato ad officiare fino al termine dell'anno solare cui il tesseramento si riferisce.

Art. 5 – Arbitri-Giudici Benemeriti e Onorari

1. Il Consiglio Federale, su motivata proposta del C.E.S.A.G. al quale deve pervenire la richiesta da parte degli interessati, potrà conferire il titolo di “Benemerito” a coloro che, anche prima di aver raggiunto i limiti di età di cui al precedente art. 4, abbiano effettivamente svolto per almeno vent’anni le funzioni di Arbitro-Giudice e che abbiano rivestito, con merito, la qualifica di Internazionale

L’Arbitro Benemerito può accedere a cariche nazionali e regionali del Settore.

Il Consiglio Federale, su motivata proposta del C.E. S.A.G. al quale deve pervenire la richiesta da parte degli interessati, potrà conferire il titolo di “Onorario” a coloro che, anche prima di avere raggiunto i limiti di età di cui al precedente art. 4, abbiano effettivamente svolto per almeno vent’anni le funzioni di Arbitro-Giudice e che abbiano rivestito, con merito, la qualifica di nazionale 1° livello o Eccellenza.

L’Arbitro Onorario può accedere a cariche regionali del settore.

2. Gli Arbitri- Giudici “Benemeriti” e “Onorari” possono essere iscritti nell’Elenco dei Commissari di Riunione/Supervisori previo tesseramento. Potranno svolgere le relative funzioni solamente a seguito della partecipazione ai Corsi di aggiornamento organizzati dai Comitati o Delegazioni Regionali.

Art. 6 – Inquadramenti

ASPIRANTE

Si consegue la qualifica di Aspirante Arbitro-Giudice a seguito del superamento degli esami finali di cui all’art.10. In caso di esito negativo il candidato può iscriversi ad un nuovo corso Aspiranti Arbitri-Giudici.

L’Aspirante, dopo minimo un anno e non oltre i cinque anni di attività, su proposta del Rappresentante del G.A.G., o direttamente dal C.E.S.A.G. tenuto conto dell’attività svolta e della qualità delle prestazioni, può essere sottoposto ad esame scritto, orale e pratico per il passaggio alla qualifica Effettivo.

In caso di esito negativo dell’esame, il candidato dovrà sottoporsi a nuovo esame entro dodici mesi; qualora l’esito fosse ancora negativo o non si presentasse alla convocazione, verrà dichiarato decaduto dalla qualifica di Arbitro-Giudice.

EFFETTIVO

L’Arbitro-Giudice Effettivo dopo minimo due anni e non oltre i cinque anni di attività nella qualifica, su proposta del Rappresentante del G.A.G., o direttamente dal C.E.S.A.G. tenuto conto dell’attività svolta e della qualità delle prestazioni, può essere sottoposto ad esame scritto, orale e pratico per il passaggio alla qualifica Nazionale 2° Livello. In caso di esito negativo dell’esame, il candidato dovrà sottoporsi a nuovo esame entro dodici mesi; qualora l’esito fosse ancora negativo o non si presentasse alla convocazione, verrà dichiarato decaduto dalla qualifica di Arbitro-Giudice.

NAZIONALI.

Gli Arbitri-Giudici Nazionali sono valutati dal C.E.S.A.G. in relazione ai risultati della loro attività e sono suddivisi in tre livelli:

- a) Nazionale di 2° livello;
- b) Nazionale di 1° livello;
- c) Nazionale di Eccellenza.

a. Nazionale di 2° livello

Appartengono a tale livello gli Arbitri-Giudici provenienti dalla qualifica Effettivi. Dopo due anni di appartenenza al 2° livello, possono essere valutati per il passaggio alla qualifica Nazionali di 1° livello sulla base della qualità delle prestazioni effettuate, sia come Arbitro che come Giudice.

b. Nazionale di 1° livello

Appartengono a tale livello gli Arbitri-Giudici provenienti dalla qualifica Nazionali di 2° livello. Dopo due anni di appartenenza al 1° livello, possono essere valutati per il passaggio al livello di Eccellenza livello sulla base della qualità delle prestazioni effettuate, sia come Arbitro che come Giudice. L'appartenenza al 1° livello non ha limiti nel tempo ma deve essere confermata da valide prestazioni.

c. Nazionale di Eccellenza

Appartengono a tale livello gli Arbitri-Giudici provenienti dal 1° livello e gli internazionali non facenti più parte delle liste della federazione internazionale di pugilato olimpico e sigle Internazionali Pro riconosciute dalla F.P.I. L'appartenenza al livello di Eccellenza non ha limiti nel tempo e può essere mantenuta solamente se convalidata da prestazioni di elevata qualità.

Il C.E.S.A.G. provvede annualmente alla revisione delle qualifiche, dando comunicazione delle variazioni agli interessati e ai loro Rappresentanti Regionali.

Art. 7 – Arbitri Internazionali

Appartengono alla qualifica Internazionali gli Arbitri-Giudici inseriti nelle liste della federazione internazionale di pugilato olimpico e nelle liste delle sigle Internazionali Pro riconosciute dalla F.P.I.

Il C.E.S.A.G. propone al Consiglio Federale gli Arbitri-Giudici di provata capacità appartenenti alla qualifica Nazionali livello di Eccellenza per l'inserimento nelle liste della federazione internazionale di pugilato olimpico e nelle liste delle Sigle Internazionali Pro riconosciute dalla F.P.I.

Art. 8 – Criteri di designazione

1. Salvo eccezioni indicate dal C.E.S.A.G. i criteri di designazione degli Arbitri-Giudici sono i seguenti:

- **Aspiranti:** incontri tra pugili di PUGILATO OLIMPICO con esclusione: incontri tra pugili PRO; incontri internazionali di PUGILATO OLIMPICO, di Club in Italia ed all'estero; incontri dei Tornei Nazionali e Campionati Italiani; incontri delle fasi regionali dei Campionati Italiani salvo autorizzazione motivata del Rappresentante di GAG, comunicata al C.E.S.A.G.
- **Effettivi:** incontri fra pugili di PUGILATO OLIMPICO, senza alcuna eccezione, e incontri tra pugili Pro non di Campionato o di particolare importanza. Incontri Internazionali di Club in Italia ed all'estero, salvo autorizzazione motivata del Rappresentante di GAG, comunicata al C.E.S.A.G.
- **Nazionali:** incontri che si svolgono sul territorio nazionale ed incontri Internazionali di Club sia in Italia che all'estero.
- **Internazionali di lista:** tutti gli incontri che riguardano la qualifica.

Art. 9 – Tesseramento

1. Gli Arbitri-Giudici possono svolgere le loro funzioni se tesserati alla FPI per l'anno in corso.
2. Il rinnovo del tesseramento deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 49 del Regolamento Organico nei termini stabiliti da apposita circolare annuale emanata dal Consiglio Federale.
3. L'arbitro Giudice che non rinnova il tesseramento per 2 anni consecutivi viene escluso dagli elenchi, fatti salvi i casi in cui, per incompatibilità con altri ruoli federali, non sia consentito svolgere l'attività di Arbitro Giudice. Per gli Arbitri Giudici già iscritti in liste internazionali la riammissione avviene con il semplice rinnovo del Tesseramento, senza necessità di esami di reintegro, mentre gli Arbitri/Giudici non iscritti in liste Internazionali possono essere riammessi previo superamento di un esame scritto e orale a cura del C.E.S.A.G. fermo restando il rispetto del vigente limite dell'età anagrafica.

L'Arbitro/Giudice escluso dagli elenchi potrà partecipare a un nuovo corso arbitri.

Art. 10 – Corsi per Aspiranti Arbitri-Giudici

1. Il C.E.S.A.G. promuove direttamente i Corsi Nazionali di formazione per Aspiranti Arbitri-Giudici, ne precisa le norme, le modalità e le prove di esame (scritte, orali e pratiche).
2. Il corso ha la durata complessiva di 40 ore così ripartite:
 - a) 20 ore di lezioni teoriche da tenersi in presenza e/o Didattica a Distanza con esame finale e secondo l'insindacabile giudizio del C.E.S.A.G.;
 - b) superato l'esame, si accede alle 20 ore di esercitazioni pratiche ed all'affiancamento in almeno 4 riunioni pugilistiche di attività ordinaria per la compilazione dei cartellini di punteggio.

Il CESAG nomina i docenti del corso che devono essere:

- a) Componenti CESAG;
- b) Rappresentante dei Tecnici o suo Delegato, regolarmente inseriti in Albo Formatori;
- c) Rappresentante dei Medici o suo Delegato;
- d) Esperti di Ordinamento Sportivo e Carte Federali.

3. Il piano formativo è composto dalle seguenti materie:

- a) Fondamenti di Statuto Federale;
- b) Regolamento dei Settori di PUGILATO OLIMPICO e PRO;
- c) Regolamento Settore Arbitri-Giudici;
- d) Elementi di Medicina Sportiva applicata al Pugilato e Nozioni di Regolamento Sanitario;
- e) Fondamenti di Tecnica e Tattica del Pugilato;
- f) Pratica Arbitrale e Casistica.

4. Per essere ammessi a sostenere gli esami finali per il conseguimento della qualifica, il candidato non deve avere superato la soglia del 20% delle assenze rispetto al monte ore ~~complessivo~~ delle lezioni teorico-pratiche del programma didattico.

5. Possono essere ammessi ai Corsi di formazione per Aspiranti Arbitri-Giudici i cittadini italiani, degli Stati membri dell'Unione Europea e stranieri con regolare documento di residenza che all'atto del bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. abbiano compiuto i diciotto anni e non superato i quaranta anni;
- b. siano in possesso del certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico rilasciato dal medico di base ai sensi del D.M. 24 aprile 2013 e successive modificazioni e integrazioni. Agli arbitri/giudici è consentito l'uso delle lenti a contatto, purché presentino un campo visivo normale ed un visus naturale completo di 12 decimi (con un minimo di 6 decimi per l'occhio che vede meno);
- c. Sulla certificazione d'idoneità deve essere riportata la specifica del "visus" naturale in OD-O. Se l'eventuale necessità di correzione con lenti a contatto;
- d. siano in possesso del diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado (Diploma di Licenza Media);
- e. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati di cui all' Allegato A del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. negli ultimi 5 anni e salva riabilitazione;
- f. non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate al Coni, di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti dalla FPI e del CONI.

6. La Commissione d'esame, nominata dal C.E.S.A.G., si compone di:
- **il Coordinatore del C.E.S.A.G., o un suo delegato, che la presiede;**
 - **il Coordinatore del Comitato Esecutivo Tecnici Sportivi o suo Delegato;**
 - **il Coordinatore del Settore Sanitario o suo Delegato;**
 - un esperto di Ordinamento Sportivo e Carte federali.
7. Gli esami vertono su prove scritte, orali e pratiche, il cui esito sarà sottoposto a ratifica dei competenti Organi Federali.
8. Su iniziativa del C.E.S.A.G. i corsi per Aspiranti Arbitri-Giudici sono organizzati a livello nazionale, per i quali la FPI provvede a promulgare specifici bandi.

Art. 11 – Doveri degli Arbitri-Giudici

1. Il dovere principale degli Arbitri è quello di salvaguardare l'integrità psico-fisica degli atleti. Essi svolgono la propria funzione con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio. Gli Arbitri ed i Giudici, nella loro qualifica di Ufficiali di Gara, partecipano senza vincolo di subordinazione allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.
2. Indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, tutti gli Arbitri-Giudici hanno il dovere di dirigere e giudicare gli incontri per i quali sono stati designati dagli Organi competenti, salvo sussistano ragioni di legittimo impedimento. Ricevuto l'avviso di designazione, tramite mail, tanto l'accettazione quanto l'eventuale rinuncia devono essere tempestivamente notificate all'Organo che ha disposto il servizio con stesso mezzo.
3. Qualora l'Arbitro e/o il Giudice riceva, dopo quella del suo Rappresentante, una designazione da parte del C.E.S.A.G. deve dare la precedenza a quest'ultima.
4. Gli Arbitri e Giudici devono comunicare tempestivamente al C.E.S.A.G., tramite mail con copia al proprio rappresentante G.A.G., le designazioni ricevute direttamente da Organizzazioni o Enti Internazionali oppure da qualsiasi altra provenienza.
5. Sono ritenuti motivo di legittimo impedimento gli impegni professionali, le esigenze familiari, la malattia accertata, lo studio e la designazione per servizi arbitrali.
6. Qualora, senza giustificato motivo, un Arbitro e/o un Giudice rifiuti per tre volte, anche non consecutive, di assolvere l'incarico ricevuto, oppure avendolo accettato non si presenti sul luogo della manifestazione all'ora stabilita, incorre nei provvedimenti di cui al 2° comma dell'art. 14.
7. L'Arbitro-Giudice deve sempre partecipare alle riunioni tecniche indette dal G.A.G. della propria Regione, non essendo consentita la presenza alle medesime riunioni tecniche dei G.A.G. di altre Regioni, salvo autorizzazione del C.E.S.A.G. Qualora non partecipi, con o senza giustificato motivo, a minimo tre delle sei riunioni tecniche obbligatorie il Rappresentante G.A.G. può segnalare tale comportamento al C.E.S.A.G. per le opportune determinazioni.
8. Gli Arbitri-Giudici sono tenuti a impedire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.
9. Qualora l'Arbitro-Giudice riceva la notifica dell'apertura di un procedimento disciplinare da parte degli organi della giustizia sportiva federale, ovvero da altri organismi sportivi nazionali o internazionali di cui faccia parte, è tenuto a darne immediata comunicazione al Rappresentante Regionale (GAG) ed al C.E.S.A.G. per le conseguenti decisioni.

Art. 11 BIS – Formazione tecnico-tattica addestrativa

Nella prospettiva di permettere l'attuazione del Programma di Formazione Continua, è consentito agli AA/GG di ogni qualifica, previo accordo con il proprio Rappresentante GAG, di partecipare alle sedute di allenamento (Sparring e Guanti) presso le palestre di ASD del proprio territorio, regolarmente affiliate alla FPI, assicurando un principio di rotazione tra le palestre.

Art. 12 - Etica Comportamentale

1. L'Arbitro ed il Giudice devono avere un comportamento dignitoso e corretto sia nell'espletamento delle proprie funzioni che nello stile di vita. In ogni rapporto, devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, di rettitudine e correttezza sportiva.
2. L'Arbitro ed il Giudice devono mantenere la più assoluta riservatezza. Pertanto, devono astenersi dall'esprimere in pubblico, tramite stampa, televisione, radio o altro organo d'informazione, inclusi i social network, qualsiasi giudizio sull'operato dei colleghi. Devono, altresì, astenersi dal commentare l'esito di un incontro oppure le designazioni effettuate.
3. Non è consentita la diffusione di commenti, giudizi, rilievi tramite mezzi di comunicazione di massa, così come di copia di atti interni che possono ledere l'immagine della Federazione nonché la reputazione di Organi, Settori, Strutture e/o tesserati che operano nell'ambito della FPI.
4. Qualsiasi comunicazione che riguarda la Categoria deve essere inoltrata al Comitato Esecutivo del C.E.S.A.G. con copia al Rappresentante Regionale del G.A.G. per le opportune valutazioni. Coloro che dovessero eludere tale procedura possono essere deferiti ai competenti Organi di Giustizia.
5. L'Arbitro oppure il Giudice in attività che presenta la candidatura per concorrere alla elezione a cariche federali al di fuori del proprio Settore, deve darne immediata comunicazione formale al Rappresentante del G.A.G. competente per territorio ed al C.E. S.A.G. che provvederà alla temporanea sospensione dalle funzioni.

Art. 13 – Supervisore e Osservatore degli Arbitri-Giudici

1. Il C.E.S.A.G. per il controllo, la valutazione ed il giudizio sull'operato tecnico degli Arbitri-Giudici durante la disputa di un titolo italiano PRO, può avvalersi, oltre che dei propri Componenti, di Supervisorì scelti tra Arbitri-Giudici Internazionali o "Benemeriti".
1. **bis** Il Supervisore degli Arbitri-Giudici, durante la disputa di un titolo italiano PRO, esclusivamente in caso di accertato errore tecnico, può modificare il verdetto dell'incontro, anche con l'ausilio dell'instant replay.
2. Per i Tornei e/o Campionati Italiani e Regionali il C.E.S.A.G. oltre ai propri componenti può nominare Osservatori, anche Arbitri-Giudici Internazionali e/o Benemeriti con il compito di valutare l'operato tecnico degli Arbitri-Giudici di servizio. Solo per le fasi finali dei Campionati Italiani vengono nominati Osservatori, anche con le funzioni di Giudici Valutatori, componenti della Giuria per la Revisione dei Verdicti di cui all' art. 62 del Regolamento del Settore Nazionale di Pugilato Olimpico.

Art. 14 – Sanzioni

1. Il C.E.S.A.G., direttamente o su segnalazione del Rappresentante Regionale del G.A.G., per infrazioni di natura tecnica può comminare all'Arbitro-Giudice una delle seguenti sanzioni:
 - a) censura;
 - b) diffida;
 - c) sospensione dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Le infrazioni di carattere disciplinare, con particolare riferimento al precedente articolo 12 sono giudicate dai competenti Organi di Giustizia.

Art. 15 – Divisa

La prescritta divisa di servizio degli Arbitri e/o Giudici consiste in:

- a) camicia bianca a maniche lunghe o corte (polo bianca con logo federale per attività giovanile e gym boxe);
- b) giacca nera;
- c) distintivo federale posto sul torace a sinistra sia per la giacca che per la camicia;
- d) papillon nero;
- e) pantaloni e calzini neri;
- f) scarpe nere;
- g) guanti in lattice di colore bianco o trasparenti (facoltativi);
- h) cintura nera (facoltativa).

Art. 16 – Richieste di esonero e cambi di residenza

1. Su richiesta dell'interessato, per motivi professionali, familiari, di salute o di studio, il Rappresentante del G.A.G. può concedere esonero per la durata non superiore a due mesi, dandone contestuale comunicazione al C.E.S.A.G.
2. Per un esonero di durata superiore, il Rappresentante del G.A.G. esprime il proprio parere sulla domanda, inoltrandola al C.E.S.A.G. che deciderà al riguardo. La richiesta di esonero non può superare i due anni. L'Arbitro-Giudice a cui è stato concesso un esonero, indipendentemente dalla durata, è obbligato a rinnovare il tesseramento, secondo quanto previsto all'Art.9 c.2.
3. Per Arbitri-Giudici in stato di gravidanza è previsto l'esonero fino a 18 mesi la cui decorrenza è stabilita dal certificato medico che dovrà essere tempestivamente inviato sia al G.A.G. di appartenenza che al C.E.S.A.G. Nel suddetto arco temporale, permane a carico degli stessi l'obbligo del tesseramento, come nella fattispecie di cui al comma 2. dal momento della comunicazione dello stato di gravidanza sarà vietato officiare.
4. Il cambio di residenza o di domicilio, documentato, nell'ambito della stessa regione, comporta l'immediata e contestuale comunicazione al G.A.G. ed al C.E.S.A.G.
5. Il trasferimento della residenza documentato o il trasferimento temporaneo, per i motivi di cui al 1° comma, in regione diversa comporta l'immediata e contestuale comunicazione ai due GAG interessati ed al C.E.S.A.G. che concede il nulla osta per la presa in carico nell'ambito del nuovo Comitato o Delegazione Regionale.
6. I periodi di esonero o di mancato tesseramento non sono cumulabili per ottenere i passaggi di qualifica.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito dell'approvazione della Giunta Nazionale del CONI. Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme fissate dallo Statuto e dai Regolamenti della F.P.I..